



ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III
C.F. 90000150582 C.M. RMIC8C700E

AE5A73A - Istituto Comprensivo Anzio III
 Prot. 0008034/U del 07/11/2024 12:34

United Nations : Istituto Comprensivo Anzio III
 Educational, Scientific and Member of UNESCO
 Cultural Organization : Associated Schools



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III

Via Machiavelli 10/b tel.06/9873212 -
rmic8c700e@istruzione.it rmic8c700e@pec.istruzione.it
 00042 Lavinio di ANZIO - ROMA
 C.M. RMIC8C700E C.F. 90000150582

A tutti i docenti
 Al DSGA
 Al personale ATA
 Al sito web dell'Istituto
 Agli Atti

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni ai fini della sicurezza e della prevenzione infortuni. Adeguamento

Considerato che:

- la vigilanza è un obbligo che investe **tutto il personale scolastico**, riguardando in via primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici, il personale A.T.A., e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE

le seguenti misure organizzative sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2024/25, tese a prevenire ed impedire, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni.

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni sotto riportate.

Si precisa che la mancata osservanza degli obblighi di vigilanza da parte del personale scolastico in caso di evento dannoso/infortunio, oltre a costituire infrazione disciplinare, si configura come **CULPA IN VIGILANDO**, ai sensi dell'art. 2048 Codice Civile.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni relativamente a :

1. alla porta di ingresso e/o ai cancelli;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
4. durante i cambi d'ora tra i docenti;
5. durante l'intervallo/ricreazione;
6. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
7. nel periodo di mensa e dopo-mensa;
8. in situazione di disabilità;
9. durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori e viceversa;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
11. vigilanza in caso di sciopero;
12. in caso di infortunio;
13. controllo sulle uscite autonome;
14. ritardi genitori all'uscita;
15. entrate in ritardo/uscite anticipate;
16. ingresso nei cortili dei plessi;
17. ingresso dei genitori;
18. ingresso di estranei;
19. somministrazione farmaci;
20. rispetto del divieto utilizzo cellulari;
21. manifestazioni di fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico.

1. Quadro normativo di riferimento

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Le forme di responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza:

- La responsabilità penale (violazione di norme penalmente sanzionate);
- la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
- la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico).

Il CCNL del comparto scuola individua per il profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e **non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato**. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è **responsabile del danno**.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate per i piani terra, i corridoi, le uscite di emergenza ed i servizi per i piani superiori.

- **Vigilanza alla porta di ingresso e cancelli**

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici Scolastici, **compresi i cancelli** 10 minuti dopo il termine massimo di accesso alle lezioni.

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

- **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico per la dovuta vigilanza sugli alunni a partire dal suono della prima campanella. Si precisa che fino a tale momento la responsabilità verso l'alunno è a carico della famiglia.

I genitori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari di inizio del servizio scolastico.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti**, come da Contratto Nazionale, **a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

L'entrata della scuola/plesso deve essere sempre vigilata da un collaboratore scolastico che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita, far firmare su registro accessi esterni consegnato e fornire le dovute informazioni sulle modalità di ricevimento del pubblico nella sede principale nei casi non altrimenti risolvibili tramite procedure on line.

- **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad accompagnare all'uscita gli alunni medesimi. In caso di ritardo, gli insegnanti si faranno carico di avvisare il plesso di servizio e la segreteria in tempo utile. In caso di assenza imprevista, es malattia, la comunicazione va fatta in segreteria e presso il plesso al più tardi entro le ore 7,50 indipendentemente dall'orario di servizio. Il collaboratore del Dirigente scolastico o il docente referente di plesso assicurerà che la classe eventualmente scoperta venga presa in carico da un altro docente disponibile. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe, assieme all'insegnante di sostegno se presente in quella scansione temporale.

Nelle attività di palestra l'uso degli attrezzi deve essere adeguato all'età e alle caratteristiche individuali di ciascun alunno e devono essere messe in atto da parte del docente tutte le misure necessarie per evitare possibili infortuni, a tutela dell'incolumità fisica degli alunni. Il docente di scienze motorie e sportive assicurerà, intervenendo se necessario, il corretto comportamento degli alunni negli spogliatoi/ servizi , in cui gli alunni devono permanere solo il tempo strettamente necessario. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09 e successivi). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

Per la vigilanza degli alunni che si recano ai servizi igienici, i docenti assumono, con il concorso dei collaboratori scolastici, ogni misura idonea ad assicurare la vigilanza degli stessi, anche in relazione ai singoli soggetti. **Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.** Nel caso in cui l'alunno manifesti indisposizione e l'intenzione di andare in bagno, prima di farlo uscire il docente chiamerà un collaboratore che accompagnerà e assisterà l'alunno. In caso di malessere, il docente darà disposizioni per chiamare prontamente il genitore e se necessario il 112.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza dovrà porre in essere le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Gli ingressi posticipati o le uscite anticipate episodiche devono essere annotate sul RE e devono costituire l'eccezione e non la norma. Qualora per comprovati motivi un alunno necessiti di uscire anticipatamente o entrare in ritardo per lunghi periodi di tempo, tale autorizzazione può essere concessa solo dal Dirigente Scolastico e va adeguatamente motivata e documentata dal genitore. E' facoltà del Dirigente Scolastico, valutato il caso, concedere o non concedere l'autorizzazione.

- **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, coadiuvandone la vigilanza. Il docente che ha appena lasciato la classe celermente si recherà nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al docente collaboratore del Dirigente o referente di plesso.

Il docente può allontanarsi dalla classe solo se lasciata sotto la sorveglianza di un altro docente o di un collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici, sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per urgenze motivate.

E' a cura del D.S.G.A. , sulla base e nei limiti della dotazione organica assegnata dai Superiori Uffici, organizzare efficacemente la distribuzione dei collaboratori scolastici e accertarsi che tutte le aree degli edifici vengano adeguatamente presidiate e che il personale ATA si attenga scrupolosamente alle necessità di vigilanza, segnalando al Dirigente eventuali inadempienze.

- **Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza deve essere garantita a prescindere dall'ambito in cui si effettua l'intervallo. **Non è consentito lasciare gli alunni da soli nell'aula, senza vigilanza.** Nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per eventuali manifestazioni di esuberanza degli alunni, che potrebbero determinare rischi di eventi dannosi, che dovranno essere prontamente contenute.

Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti.

- **Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, ove possibile, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula, curando che gli alunni si avviino ordinatamente all'uscita al termine delle attività, posizionandosi davanti alla scolaresca e assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe.

I genitori sono tenuti ad essere puntuali nel riprendere custodia dei propri figli, che possono essere affidati ad altra persona adulta, solo se appositamente delegata.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da **persona minorenni o sconosciuta**.

- **I docenti devono comunicare agli alunni di lasciare l'aula, prima dell'uscita, in ordine raccogliendo il proprio materiale. Non sarà consentito agli alunni rientrare in classe per recuperare il materiale didattico lasciato a scuola.**

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

Gli alunni che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati dai CC.SS. al personale addetto al servizio comunale.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito per conto dell'Ente locale competente, all'inizio dell'attività, presso ciascun ingresso dell'edificio scolastico utilizzato per l'accesso degli alunni trasportati dovrà essere presente uno, o più collaboratori in ragione della complessità del plesso, che presta la dovuta vigilanza sugli alunni in ingresso.

Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, affidatario, autista o assistente scuolabus) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

- **Vigilanza nel periodo di mensa e dopo-mensa**

La vigilanza degli alunni durante la refezione è di competenza dell'insegnante in servizio.

Gli alunni si recano in mensa in fila, con il personale incaricato della vigilanza. Gli alunni devono restare nei luoghi assegnati, sotto il diretto controllo dell'insegnante preposto.

- **Vigilanza sui minori diversamente abili**

La vigilanza sui minori diversamente abili, in particolare se portatori di disabilità grave, deve essere sempre assicurata da tutto il personale in servizio.

Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

- **Vigilanza durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori e viceversa**

Durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Durante gli spostamenti degli alunni tra aule i docenti sono tenuti ad accompagnare gli allievi con cui faranno lezione, a riportarli nella loro classe al termine dell'attività ed affidandoli all'insegnante dell'ora successiva, facendo mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, fino ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. Nella scuola intesa come Comunità Educante, tutto il personale ha titolo ad intervenire per arginare e segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'Istituzione scolastica. In particolare ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

- **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

- **Procedura in caso di infortunio**

Nel malaugurato caso di infortunio, tutti i docenti e i collaboratori scolastici presenti presteranno le prime cure, attenendosi alle procedure stabilite con Circolare prot. 205 del 15.01.2015 avente carattere permanente (reperibile sul sito della scuola nell'area Modulistica).

Ai docenti e agli ausiliari coinvolti viene richiesta una relazione dettagliata sull'infortunio secondo il modello appositamente predisposto, debitamente firmata, da trasmettere **il giorno stesso al Dirigente Scolastico**. In caso di ritardi od omissioni che comporteranno sanzioni economiche per l'Amministrazione è facoltà della stessa rivalersi, anche economicamente, sul personale inadempiente.

Nel caso il genitore provveda a portare il figlio al Pronto Soccorso, autonomamente, in un secondo tempo, il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso deve essere immediatamente trasmesso alla Segreteria della scuola.

Tutta la documentazione medica deve essere trasmessa direttamente alla Segreteria dell'Istituto, che provvederà ad inoltrarla tempestivamente all'Assicurazione e, se necessario, all'Inail e, se previsto, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

Si ricorda che in caso di infortunio il Referto di Pronto Soccorso costituisce Atto pubblico e il paziente o il tutore legale si assume tutte le responsabilità e conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere.

I giorni di prognosi riportati sul certificato medico del Pronto Soccorso vanno tassativamente rispettati (conteggiati dalla data di rilascio del certificato) e l'alunno/a infortunato/a non può essere riammesso a scuola anticipatamente rispetto i giorni di prognosi riportati sul primo certificato, salvo con contestuale presentazione di successivo certificato del pediatra di famiglia che ne attesti la guarigione anticipata o comunque che l'infortunio subito non pregiudica più la frequenza scolastica, o secondo apposita richiesta della famiglia con assunzione di responsabilità.

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.

- **Uscita autonoma**

Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o ad persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.

I docenti coordinatori avranno cura di conservare le autorizzazioni ricevute aventi validità per l'intero corso di studi.

- **Ritardi genitori all'uscita**

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente i tentativi di contatto telefonico con le figure deputate al ritiro del minore entro i 30 minuti dal termine delle attività, potrà tramite gli Uffici avvisare la Polizia Municipale e come ultima soluzione la locale stazione dei Carabinieri. In caso di recidività nel ritardo (superiore alle 5 volte nel corso dell'anno scolastico) si ricorrerà a rappresentare la situazione alle Forze dell'Ordine.

- **Esperti esterni**

Qualora nelle classi intervengano altre persone in qualità di “**esperti**” occasionali a supporto dell'attività didattica i docenti chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Nel caso di contratto stipulato per attività con l'Istituto si intende già formalizzata l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività secondo giorni ed orari concordati.

Si ricorda che gli “**esperti**” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente.** Pertanto, nel caso di intervento in classe di “esperti” l'insegnante deve affiancare la figura esterna per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

- **Ingresso nei cortili dei Plessi**

Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi, con esclusione dell'area retrostante il plesso di Via Machiavelli il cui transito veicoli è autorizzato esclusivamente per il servizio scuolabus e mensa, per il personale della scuola, per le ditte impegnate in lavori di manutenzione, per terzi autorizzati dal Dirigente Scolastico per particolari necessità.

- **Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni eventualmente presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).

- **Ingresso dei genitori nei plessi dell'Istituto**

Al fine di creare un ambiente sereno e rispettoso dei principi pedagogici dell'opera educativa dei docenti, i genitori non possono accedere alle aule.

Gli stessi genitori non possono attardarsi, dopo l'inizio delle attività didattiche, nei locali della scuola, né all'esterno nell'area di pertinenza scolastica.

Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale interno. I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti dagli insegnanti. Per situazioni di estrema urgenza, i genitori attenderanno i docenti all'ingresso degli edifici.

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni per i momenti di temporanea assenza dei docenti.

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta.

I genitori che sono presenti a scuola per colloqui, incontri collegiali non on line, non devono portare con loro i propri figli.

Non è consentito, da parte dei genitori, far pervenire ai propri figli, per il tramite dei collaboratori scolastici il materiale didattico inavvertitamente lasciato a casa.

- **Ingresso di estranei nei plessi dell'Istituto**

È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.

È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta del dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni.

Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata al docente responsabile delle attività e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

- **Somministrazione farmaci agli alunni**

La somministrazione di farmaci salvavita che non richiedano specifiche competenze in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (modulistica presente sul sito dell'istituto). Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario delle lezioni, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione;
- verifica la disponibilità degli operatori della scuola, in servizio, alla somministrazione.

- **Divieto utilizzo cellulari**

È TASSATIVAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (compreso l'intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007).

Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA.

L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell'insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo

consegnerà al genitore. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate. Si ribadisce quanto stabilito DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 -Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092) (GU n.150 del 29-6-2023)

- Utilizzo dei dispositivi informatici

I docenti vigileranno affinché i dispositivi di proprietà della scuola e dati in uso agli alunni per lo svolgimento delle attività didattiche siano utilizzati in modo corretto e sicuro.

Dovranno essere adottate idonee misure atte alla conservazione e cura dei materiali.

Si rimanda altresì al personale della scuola il “Disciplinare Interno per l’uso di Internet e della posta elettronica” pubblicato nel sito dell’istituto nell’area Regolamenti.

- Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo

La Legge n. 71/2017 all’art. 5 prevede che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca, nell’ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo avvenuti nel corso delle attività scolastiche informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo e/o disciplinare.

Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, hanno validità permanente, fino a nuova emanazione.

Per quanto non contenuto nel presente atto si dovrà fare riferimento ai Regolamenti e al Patto di Corresponsabilità vigenti per i vari ordini di scuola.

La presente comunicazione sarà inserita sul *website* della scuola, area Regolamenti .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Renata Coppola

